

Corte di Cassazione

Ordinanza 20 marzo 2025 n. 7459

omissis

FATTI DI CAUSA

1. Za.Vi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Agostino Gemelli, affinché fosse accertata la responsabilità della struttura sanitaria in relazione ai danni subiti dall'attore a causa di un intervento di asportazione di un neurinoma del nervo acustico sx effettuato in data 3 gennaio 1997 e fosse, la parte convenuta, condannata al relativo risarcimento nella misura di Euro 1.500.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In fatto esponeva che: - dopo essersi sottoposto all'intervento per l'asportazione di un neurinoma del nervo acustico sinistro, subito dopo, gli era stato riscontrato un deficit periferico del nervo facciale sinistro; - tale deficit era rimasto invariato, nonostante dal mese di marzo al mese di maggio del 1997 fosse stato sottoposto a fisioterapia presso la struttura ospedaliera Umberto I; - dal giorno dell'intervento non aveva più recuperato la mobilità del nervo facciale sx, pur essendosi sottoposto ad ulteriori interventi. Pertanto, esponeva di essere rimasto vittima di un gravissimo danno neuro tronculare facciale con conseguente alterazione fisionomica del viso nonché della fonazione e deglutizione, oltre il grave deficit dell'orbitolare delle palpebre, dell'orbitolare delle labbra e della masticazione, con perdita della sensibilità gustativa e il danno esistenziale ed il danno alla vita lavorativa per la perdita della capacità di produrre reddito, non potendo più svolgere, come precedentemente, la propria attività di tipografo. Assumeva infine che i gravi danni riportati erano stati causati da un grave errore in sede di intervento chirurgico e dalla mancata informazione circa gli effetti e le conseguenze dell'intervento a cui era stato sottoposto. Si costituiva il convenuto Policlinico, il quale sosteneva l'infondatezza della domanda, chiedendo comunque l'autorizzazione a chiamare in causa Ma.Ma. in qualità di medico chirurgo che aveva effettuato l'intervento. Costituendosi in giudizio, il chiamato Ma.Ma. contestava la domanda e chiedeva l'autorizzazione a chiamare, a sua volta in giudizio la propria società assicuratrice, AL. Spa, per essere manlevato dalla stessa. La società assicuratrice si costituiva in giudizio sostenendo la infondatezza della domanda; la stessa precisava, gradatamente, che la polizza era "a secondo rischio", che il contratto non prevedeva il risarcimento per danni di natura estetica o fisionomica e che la responsabilità per la violazione del consenso informato era da riferirsi solidalmente al medico ed alla struttura ospedaliera, con richiesta di accertamento del diritto di rivalsa nei confronti della struttura stessa. La causa era istruita mediante il deposito di documentazione ed espletamento di una prima CTU medico-legale, di cui era disposta la rinnovazione con la nomina di altro Consulente, successivamente riconvocato per rendere chiarimenti. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 15528/2014 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza di prime cure Za.Vi. proponeva gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Si costituiva La Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Agostino Gemelli chiedendo il rigetto dell'appello, chiedendo inoltre, con impugnazione in via incidentale condizionata ed in caso di accoglimento dell'appello, che fosse dichiarato il Ma.Ma. tenuto in solido, con la struttura ospedaliera, al risarcimento. Costituitosi in giudizio, Ma.Ma. chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale condizionata, che fosse accertato il suo diritto ad essere manlevato dalla AL. Spa, in relazione alle conseguenze di un eventuale provvedimento di condanna, nonché che la società assicuratrice fosse condannata a tenerlo indenne da ogni forma di risarcimento e pagamento, eventualmente posto a suo carico. Costituitasi in giudizio, la AL. Spa chiedeva il rigetto dell'appello e, in linea graduata, il rigetto della domanda di garanzia avanzata dal Ma.Ma. fino alla concorrenza della somma di Euro 2.582.000,00, come importo già garantito "a primo rischio" dalla società assicuratrice del Ma.Ma., Re.Mu.; chiedeva inoltre il rigetto della domanda di garanzia per gli importi eccedenti il massimale "a secondo rischio", con esclusione della indennizzabilità dei danni

estetici e fisiognomici non previsti dalla polizza. In via subordinata ed incidentale, chiedeva, in caso di dichiarazione di corresponsabilità solidale dei convenuti, che fosse accertata la ripartizione delle quote di responsabilità concorsuale attribuibili al Policlinico ed al Ma.Ma., con conseguente condanna pro quota del nosocomio a manlevare o rimborsare quanto la AL. Spa fosse tenuta ad indennizzare al Ma.Ma. in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità stessa. La Corte d'Appello con la sentenza n. 5848/2021, qui impugnata, rigettava il gravame principale, dichiarando assorbiti quelli incidentali condizionati e compensando integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.

3. Avverso la sentenza d'appello, Za.Vi. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso L'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Agostino Gemelli; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità Ma.Ma. e AL. Spa (già RA. Spa); La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. Hanno depositato distinte e rispettive memorie sia il ricorrente sia il controricorrente Policlinico.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la "Violazione degli artt. 196, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c." per non aver la Corte d'Appello disposto la rinnovazione della CTU, nonostante il Giudice di prime cure avesse disatteso totalmente le conclusioni di ben due CTU, avventurandosi in una valutazione personale ed atecnica della documentazione sanitaria agli atti e finendo per interpretare come prova in favore delle parti odierne resistenti ciò che non era da considerarsi come una prova, che nessuna delle parti resistenti aveva indicato come tale e che era, al più, un grave indizio di responsabilità, il tutto affermando erroneamente che il Giudice di prime cure avesse solo integrato e non disatteso le risultanze peritali agli atti.

1.2. Il primo motivo è inammissibile riguardo a ciascuno dei profili di censura prospettati.

1.2.1. Anzitutto, il ricorso non è rispettoso del canone imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. che nel caso di deduzione di erroes in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non incidere la stessa sostanza (Sez. 3, 30/07/2024 n. 21346). Più nello specifico, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenta l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. Sez. 3, 13/07/2021n. 19989).

1.2.2. Le violazioni di legge lamentate si rivelano non sussistenti; esse, in concreto, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito e debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Omette altresì il ricorrente di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Vale sottolineare al

riguardo come rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice; e che l'esercizio di tale potere, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici e che, peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Cass. Sez. L, 10/07/2020 n. 14789). Il ricorrente, stante la conclusione ritenuta dai Giudici di merito sulla base delle risultanze peritali condotte, tenta di riproporre in questa sede un inammissibile riesame del fatto attraverso una critica della decisione nella parte in cui la Corte d'Appello (pienamente condividendo le conclusioni degli ausiliari i quali concordemente avevano escluso profili di responsabilità nella diagnosi e nel trattamento chirurgico de quo) ha ritenuto di doverne integrare il corredo argomentativo con riferimento ai documenti agli atti del giudizio (in particolare, mediante l'esame del diario clinico dell'intervento) e dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, senza far ricorso a cognizioni di personale scienza.

1.2.3. Infine, anche il vizio di motivazione dedotto con riferimento alla violazione degli artt. 196, 115 e 116 c.p.c. si traduce nella proposizione di un inammissibile riesame del fatto, senza considerare il vaglio critico operato dalla Corte d'Appello sulla base della doppia consulenza tecnica esperita.

2. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "Violazione degli artt. artt. 1218 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c." per aver la Corte d'Appello invertito l'onere della prova, non pretendendo dagli appellati la prova dell'esatto adempimento, ma dall'odierno ricorrente la prova "del passaggio tecnico necessario e non attuato nell'atto operatorio".

2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. La doglianza si appunta sull'affermazione della Corte territoriale per cui "sarebbe stato onere dell'appellante indicare specificatamente quale passaggio tecnico fosse stato omissso dal personale medico in sede di intervento" (pag. 7 in motivazione), ove la Corte, lungi dal violare i principi in tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, ha inteso richiamare l'appellante, non tanto al principio dell'onere della prova, quanto piuttosto a quello di specificità dei motivi di impugnazione. In definitiva la complessa censura in esame consiste nell'inammissibile pretesa di riesame del fatto secondo una prospettazione alternativa a quella formulata dalla Corte d'Appello e più gradita al ricorrente.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la "Violazione degli artt. artt. 1218 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello preteso una probatio diabolica del danno da mancata autodeterminazione nelle scelte riguardanti la salute, negando anche il ricorso alla prova presuntiva per motivazioni smentite dagli atti del giudizio".

3.1. Parimenti inammissibile il terzo e ultimo motivo di ricorso. Sebbene anch'esso formalmente deduca violazione di norme sostanziali e processuali, tuttavia, nella sostanza, finisce col richiamare una serie di accertamenti e valutazioni istruttorie, opportunamente effettuate dalla Corte territoriale nel giudizio di merito, la cui reiterazione non è ammissibile in questa sede. La Corte romana in ordine alla pur rilevata incompletezza del modulo per la manifestazione del consenso informato all'intervento chirurgico ha dato conto sia dell'accertata necessità quoad vitam dell'intervento medesimo sia della sua corretta esecuzione, concludendo in conformità con gli indirizzi di questa Corte (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16633; Cass. Sez. 3, 11/11/2019 n. 28985) con l'affermare che in tale ipotesi (esatto adempimento della prestazione sanitaria da cui, tuttavia, siano derivate conseguenze dannose) grava sul paziente l'onere di dimostrare che egli, ove compiutamente informato, non avrebbe assentito all'esecuzione dell'intervento chirurgico (pag. 7-8 della sentenza impugnata). È sufficiente rimarcare sul punto che le censure formulate in merito ai richiamati passi della decisione impugnata, non sono illustrate in modo tale da contrastare la ratio decidendi di questa, intendendo piuttosto sostituire un accertamento alternativo più gradito alla parte rispetto a quello affermato dalla Corte di merito. Neppure con la memoria difensiva, il ricorrente adduce elementi idonei,

limitandosi a ribadire il proprio dissenso in merito alla tesi del consenso presunto, ritenuto dai giudici di merito nella specie e ad evocare tecniche terapeutiche alternative all'intervento chirurgico e tecniche operatorie differenti quanto a metodica e operatore sanitario.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente in favore della controricorrente così come liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2025.